

NOTIZIE UTILI

BUONO NIDO, OK AL BONUS DI MILLE EURO L'ANNO PER I BIMBI NATI DAL 2016

Ok del Governo al decreto sul buono per frequentare gli asili nido. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato ieri il DPCM che dà attuazione al "Bonus asili nido", introdotto dalla legge di Bilancio. La misura consiste in un buono di mille euro su base annua, parametrato su undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bimbi nati dal 2016 in poi. Il buono, che potrà essere percepito per un massimo di un triennio visto che si riferisce alla platea dei bimbi tra gli 0 e 3 anni, sarà corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione a strutture pubbliche o private. **La fruizione del bonus è sganciata dall'accertamento dell'ISEE o dei redditi Irpef del genitore.**

GIOIELLI DELLA MOGLIE A RISCHIO CONFISCA SE IL MARITO È CONDANNATO PER REATI FISCALI

Il marito che evade le imposte rischia di far confiscare i gioielli della moglie. Questo in sintesi il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 6595/2017. La Corte si è trovata alle prese con un appello della procura contro la sentenza del Tribunale del riesame che, in riferimento al mancato adempimento tributario del marito, aveva ritenuto illegittima la misura cautelare reale che andava a colpire i gioielli appartenenti alla moglie.

Responsabilità medica: è concussione dirottare le pazienti presso il proprio studio privato

Confermati gli arresti domiciliari per un medico che, speculando sulle tempistiche ospedaliere, spingeva all'aborto privato illegale

Dirottare delle pazienti presso il proprio studio medico privato, in alcuni casi, può integrare anche il reato di [concussione](#). sentenza numero 1082/2017

Equitalia: nulla la cartella notificata via pec

Per la CTP di Savona, il pdf allegato manca dei requisiti necessari per il documento informatico. È nulla l'intimazione di pagamento inviata con PEC, poiché il pdf allegato non può considerarsi un valido documento informatico e non ne è garantita la genuinità.

Questo è quanto emerge da due sentenze, n. 100 e 101/2017 che la CTP di Savona ha depositato il 10 febbraio scorso, pronunciandosi sul tema della validità procedimentale delle cartelle esattoriali notificate via PEC.

Pensioni: cambia l'importo dell'assegno di accompagnamento

La somma erogata dall'Inps per quest'anno è di euro 533,22 mensili

Asili nido: via al bonus di mille euro

Firmato il decreto del presidente del consiglio che dà attuazione al bonus introdotto dalla legge di bilancio. Al via il bonus asili nido di mille euro annui. È stato firmato, infatti, il decreto del presidente del consiglio, attuativo della misura introdotta dalla legge di bilancio 2017.

Il bonus avente carattere permanente sarà erogato mensilmente, già a decorrere da quest'anno (per tutti i nati a partire dal 1 gennaio 2016) sia per far fronte all'iscrizione negli asili nido pubblici e privati che per avere forme di supporto presso la propria abitazione, per i bambini al di sotto dei 3 anni che sono affetti da gravi patologie croniche.

RISARCIMENTO DANNI

Cane centrato da un'automobile. Danni al veicolo risarciti dal padrone del quadrupede

Decisiva la ricostruzione dell'episodio. Essa ha permesso di accertare che l'uomo alla guida si è comportato correttamente, mentre l'animale ha avuto libero accesso alla strada statale percorsa dal veicolo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 4202/17; depositata il 17 febbraio)

PUBBLICO IMPIEGO

Il risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato

Ai fini della determinazione del risarcimento del danno, nel pubblico impiego, l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato comporta la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. (*Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 4275/17; depositata il 17 febbraio*)

ASSEGNO DIVORZILE

Sotto lo stesso tetto col nuovo compagno, addio all'assegno divorzile

Plausibili le obiezioni mosse dall'ex marito. La nuova convivenza intrapresa dalla donna mette in discussione il suo diritto all'assegno fissato dai giudici a corredo della pronuncia di divorzio. (*Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 4649/17; depositata il 22 febbraio*)

Lavoro: la pausa caffè non è reato

Per il Gup di Como, si tratta di un "momento di necessario ristoro", per cui vanno archiviate le accuse di truffa e falso di alcuni dipendenti pubblici.

La pausa caffè non è un reato, anzi è un momento di necessario ristoro, anche se effettuata al bar. Così il Gup di Como, Maria Luisa Lo Gatto, come riporta [Il Giorno](#), ha assolto alcuni dipendenti dell'amministrazione locale dalle accuse di [truffa](#) e falso ai danni dell'ente pubblico perché il fatto non costituisce reato.

I lavoratori erano stati beccati a timbrare il cartellino di entrata e uscita per dirigersi al bar di fronte alla sede del comune per bere un caffè. La vicenda, a seguito di un servizio di un giornale locale, era finita in procura. Ma per il giudice lariano, il danno prodotto dai dipendenti quantificato in un'assenza di pochi minuti (e pari a circa 7 euro) era tale da configurare una inoffensività oggettiva della condotta. Il provvedimento ricorda, infatti, che la pausa caffè, a condizione che sia di breve durata, non solo non può essere ritenuta una condotta offensiva del "bene giuridico tutelato", ossia dell'efficienza della P.A., giacché non integra una "interruzione del servizio - tale da - influire sul rendimento del dipendente" ma è "tollerata dai contratti di lavoro - nazionali - e dalla giurisprudenza" (cfr. Cass. n. 4509/2012) quale "momento di necessario ristoro - e di recupero - delle energie lavorative". E ciò sia se la pausa avviene presso o in prossimità del luogo di lavoro.

Contraddittorio anche per l'iscrizione ipotecaria

Il contraddittorio preventivo è obbligatorio anche per l'iscrizione ipotecaria a prescindere dall'esistenza di una norma che sancisca tale diritto. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 4587 depositata ieri. La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di iscrizione di ipoteca e delle relative cartelle di pagamento, delle quali il contribuente lamentava l'illegittimità per vari motivi. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo mancasse la prova della notifica delle cartelle, ...

PUBBLICO IMPIEGO

Devono essere restituite le retribuzioni erogate per errore

Anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, in ipotesi di domanda proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione a somme erroneamente corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che tale erogazione è avvenuta sine titulo ne è consentita la ripetizione ex art. 2033 c.c., non ostando a tale conclusione la buona fede dell'accipiens, rilevante al solo fine della restituzione dei frutti e degli interessi. (*Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 4323/17; depositata il 20 febbraio*)

CARTELLA DI PAGAMENTO

Nulla l'ipoteca per le cartelle notificate da oltre un anno senza alcuna intimazione di pagamento

Nel rilanciare l'importanza del contraddittorio tra esattore e contribuente, la sentenza fornisce indicazioni precise in merito all'attività di riscossione di Equitalia. Per i Giudici di legittimità è nulla l'iscrizione di ipoteca per cartelle notificate da oltre un anno, senza la preventiva intimazione di pagamento al contribuente.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 14

23 Febbraio 2017

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE FORZE DI POLIZIA

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124).

Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.

1. Testo unico del pubblico impiego

Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- il progressivo superamento della "dotazione organica", fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del "Piano triennale dei fabbisogni", e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni e la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
- la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;
- l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare;
- la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata (estesa alle Regioni) e la definizione di limiti, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori;
- l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, anche attraverso l'istituzione di una Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

2. Valutazione della performance dei dipendenti pubblici

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n.124 del 2015

Il provvedimento persegue l'obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono, tra le altre, le seguenti novità:

- viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; la valutazione negativa delle *performance* rileva anche ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la *performance* con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
- oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
- gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno verificare l'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi;
- viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della *performance* organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
- nella misurazione delle *performance* individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della *performance* dell'ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;
- è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della *performance* e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria;
- sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la *performance*, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la *performance* organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

3. Corpo dei vigili del fuoco

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per



l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n.124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto si prefigge lo scopo di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche dando atto dell'avvenuto trasferimento in capo al medesimo delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

A tal fine esso procede alla revisione e al riassetto delle strutture organizzative del Corpo, ne disciplina le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi e modifica l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne l'unitaria coerenza giuridica e nell'ottica di una valorizzazione delle qualità professionali del relativo personale. Nell'ambito del rafforzamento del sistema del soccorso pubblico è valorizzata altresì l'attività di formazione anche allo scopo di migliorare i servizi resi alla cittadinanza.

4. Forze di polizia

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il provvedimento realizza la revisione dei ruoli delle quattro Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), introducendo disposizioni volte a migliorare l'efficienza delle istituzioni preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini e della difesa del Paese e a valorizzare la professionalità ed il merito del personale.

In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto:

- all'adeguamento delle dotazioni organiche complessive, rendendole corrispondenti alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;
- all'adeguamento dell'ordinamento per semplificarlo e razionalizzarlo, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo, la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure;
- all'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;
- all'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;
- al potenziamento ed all'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;
- alla valorizzazione e all'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;
- all'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

5. Documento unico di proprietà degli autoveicoli

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015

Il decreto razionalizza i processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. A tal fine si prevede che la carta di circolazione, redatta su modello europeo, diventi il documento unico di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati.

Il rilascio del documento unico, che sostituisce i due documenti attualmente previsti, è effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando la responsabilità, in capo a ciascuna amministrazione (Ministero e Pubblico registro automobilistico-PRA) dei dati in esso contenuti. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, già rilasciati mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica dei dati dei veicoli che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione.

PECULATO

Condanna per l'autista del sindaco in giro con la vettura di servizio

Definitiva la sanzione nei confronti dell'uomo: un anno e mezzo di reclusione e 1.200 euro di multa. Inutile il richiamo al fatto che il primo cittadino avesse prestato il proprio consenso a un utilizzo privatistico dell'automobile. *(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 8889/17; depositata il 23 febbraio)*

Il Coordinatore

